



IL R E T T O R E

- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario. (GU n. 10 del 14-1-2011 – Suppl. Ordinario n.11)”, ed in particolare l’art. 2;
- VISTO il Decreto del Rettore n. 3 del 06.02.2012, con il quale è stato emanato lo “Statuto di Ateneo” dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, pubblicato sulla G.U. nr. 45 (Serie Generale) del 23.2.2012;
- VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione (seduta del 30.06.2022 – parere favorevole) e del Senato Accademico (seduta del 07 luglio 2022 - approvazione), relative alle modifiche degli articoli: 10 (comma 3), 14 (comma 2) 18, 22 (comma 1) e 39 (comma 1), inviate al M.U.R in data 14.09.2022;
- VISTA la Nota M.U.R acquisita con Protocollo n. 278227 del 14.11.2022, con la quale venivano formulate alcune osservazioni agli articoli: 14, comma 2, 18 e 39, comma 1, nonché si segnalava la necessità di modificare, in tutto il testo statutario, le denominazioni, ove previste, di Ministero/Ministro dell’istruzione, dell’università della ricerca, sostituendole con quelle di Ministero/Ministro dell’università e della ricerca;
- VISTE le successive delibere del Consiglio di Amministrazione (seduta del 22.12.2022 – parere favorevole) e del Senato Accademico (seduta del 17.01.2023 – approvazione) di adeguamento ai rilievi sollevati per gli articoli 14, comma 2, e 18, nonché di ulteriore modifica dell’art. 39, comma 1, consistente nel cassare la disposizione oggetto di revisione e successivo rilievo;

D E C R E T A

Articolo 1

È modificato lo “Statuto di Ateneo” dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, relativamente agli articoli:

ART. 10, COMMA 3 (IL RETTORE) come segue: “[...] Nel primo turno di votazioni risulterà eletto il candidato che abbia riportato un numero di voti pari alla maggioranza assoluta degli aventi diritto, una volta effettuata la necessaria ponderazione dei voti; [...]”;

ART. 14, COMMA 2 (COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI) come segue: 2. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui:

- 1. uno effettivo, con funzioni di Presidente, scelto dal Senato Accademico tra i magistrati amministrativi e contabili e gli Avvocati dello Stato;*
- 2. uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;*
- 3. uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell’Università e della Ricerca”*

ART. 18 (COLLEGIO DI DISCIPLINA) come segue: [...] 2. *Il Collegio di Disciplina è composto da tre professori ordinari, tre professori associati e tre ricercatori a tempo indeterminato, quali membri effettivi, e da altrettanti supplenti, tutti in regime di tempo pieno. All'interno di ciascun ruolo è prevista, di norma, l'elezione di un componente esterno appartenente ad altro Ateneo. Con apposito regolamento saranno individuate le modalità di composizione e di funzionamento del Collegio.*

3. Il Collegio di disciplina si riunisce in forma plenaria ed elegge al suo interno il Presidente, che ne coordina l'attività.

4. I procedimenti relativi ai professori ordinari, ai professori associati e ai ricercatori sono di competenza della sezione del Collegio composta, rispettivamente, dai tre professori ordinari, dai tre professori associati e dai tre ricercatori; ciascuna sezione designa al proprio interno il presidente relativamente a quello specifico procedimento. Nel caso di procedimento a carico del Rettore, la titolarità del potere disciplinare spetta al Decano dell'Ateneo.

5. Il mandato dei componenti del Collegio di Disciplina dura al massimo quattro anni e non è consecutivamente rinnovabile. [...]

[...]

11. La partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese”

ART. 22, COMMA 1 (CARICHE ACCADEMICHE. DIVIETO DI CUMULO. INCOMPATIBILITÀ. ELETTORATO PASSIVO. REGIME DI TEMPO PIENO) come segue:

1. Le cariche sono assunte all'atto della nomina. In caso di interruzione anticipata del mandato di membri elettivi e/o designati degli organi collegiali, il nuovo membro dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto

ART. 39, COMMA 1 (SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE) come segue: “*1. Le Scuole di Specializzazione sono istituite, attivate e soppresse dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, su proposta dei Dipartimenti interessati.*”

Sono inoltre modificate, in tutto il testo statutario, le denominazioni, ove previste, di Ministero/Ministro dell'istruzione, dell'università della ricerca, sostituendole con quelle di Ministero/Ministro dell'università e della ricerca

Pertanto, lo Statuto dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia risulta come riportato all'Allegato A, parte integrante del presente Decreto Rettorale.



Art. 2

Il presente decreto viene trasmesso al competente Ministero per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore quindici giorni dopo la data di pubblicazione.

IL RETTORE
(Prof. Carlo Adolfo PORRO)